DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEGLI ENTI LOCALI E NEI CONSIGLI REGIONALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' NELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 3

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali

Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) promozione della parita' tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Versione in vigore dal 26 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni
Estremi	Legge 23 novembre 2012, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-promuovere-il-riequilibrio-delle-rappresentanze-di/art-3-modifica-all-articolo-4-della-legge-2-luglio-2004-n-165-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it